



## TRIBUNALE FEDERALE

### **PROVVEDIMENTO EX ART. 104 REGOL. GIUSTIZIA VIGENTE**

Il Tribunale,

- vista la richiesta per l'applicazione della misura cautelare della sospensione da ogni attività sportiva/federale presentata dalla Procura federale nel procedimento n. 3/2021 R.G. Procura Federale FIBiS nei confronti di:

**PAOLA LUZZI, residente in** ,  
**codice tessera FB00A984;**

**per violazione dell'art. 1 commi 1, 2, 3, art. 11, commi 1, 2, 3, art. 41, comma 1 let. d) ed f), comma 2 e 3, art. 42 lett. d), l), m), n) e o) Reg. Giustizia FIBiS,**

- **visti gli atti contenuti nel fascicolo della Procura Federale posti a fondamento della richiesta cautelare;**

### CONSIDERATO

Il presente procedimento trae origine dall'esposto presentato in data 29 marzo 2021 dal Vicepresidente Vicario e RNS Stecca, Stefano Gibertoni.

Con tale esposto la Procura Federale veniva informata del fatto che, attraverso una conversazione tra lo stesso Gibertoni e la sig.ra LUZZI, avvenuta in data 21 marzo 2021, il primo veniva a conoscenza che l'incolpata aveva modificato manualmente le batterie di una gara (ID 1953 -9° prova Istituzionale di 1° categoria), asseritamente al fine di *"evitare che ci fossero trattamenti diversi per i primi 8"*, *"inserendo dei punteggi fittizi"* (v. conversazione whatsapp allegata all'esposto).

Tale comportamento, nonostante il richiamo di Gibertoni al rispetto delle procedure, veniva reiterato anche dopo tale conversazione e ciò è stato possibile accertare attraverso la stampa della schermata del sistema di gestione gare (allegata all'esposto, all. 7), eseguita attraverso la funzione "LOG", che registra le operazioni effettuate.

Da tale ultimo documento risultano, in effetti, una serie di operazioni poste in essere in maniera non conforme e non giustificata attraverso l'utenza "CRVEN@TLC",



utenza attribuita alla tesserata LUZZI, anche in ragione delle affermazioni della stessa in occasione del dialogo con Gibertoni.

**Nella condotta contestata all'inculpata risultano, allo stato, presenti i gravi e concordanti indizi per configurare l'ipotesi di illecito sportivo descritta dalla Procura Federale (aggravata dalla qualifica di Direttore di Gara), oltre che la violazione dei canoni di cui all'art. 1 Regolamento di Giustizia.**

**Sussiste, altresì, il concreto e attuale pericolo che l'inculpata commetta ulteriori illeciti della stessa specie, essendo emerso che tale condotta era considerata dalla tesserata come usuale.**

Non può essere accolta, invece, la richiesta cautelare per ciò attiene alla violazione dell'art. 42 del Regolamento di Giustizia, non essendo stato chiarito se le operazioni sopra riportate dovessero necessariamente essere descritte nel referto di gara (peraltro si porrebbe, in ipotesi, il problema circa la valutazione del generale principio del *nemo tenere se detegere*) e, in ogni caso, pare essere dirimente la clausola di sussidiarietà contenuta all'inizio dell'art. 42 con riferimento alla violazione già grave individuabile, in questo caso, nell'illecito sportivo.

PQM

Il Tribunale Federale, in parziale accoglimento della richiesta cautelare, dispone la sospensione della tesserata PAOLA LUZZI, in atti meglio generalizzata, da ogni attività Federale con riferimento alla violazione dell'art. 1, comma 1, 2 e 3 e art. 11, comma 1, 2 e 3 del Regolamento di Giustizia.

Dispone, ex art. 104 comma 3 Reg. Giust., l'audizione della inculpata in modalità "da remoto" - tramite piattaforma che sarà predisposta a cura della segreteria Fibus - per la data del 25.06.2021 dalle ore 16.30, avvertendo la tesserata che può farsi assistere da un difensore di fiducia.

Manda alla segreteria per la pubblicazione sul sito internet della federazione e per la notifica a mezzo pec a tutti gli interessati.

Bologna, 23 giugno 2021

Avv. Roberto Filocamo

Avv. Elisa Fabbri

Avv. Simone Bilotta